



Costituzionalismo.it

Fascicolo 1 | 2022

**Influenze orlandiane
nella teoria dello Stato
del “primissimo” Capograssi**

di Omar Makimov Pallotta

EDITORIALE SCIENTIFICA

INFLUENZE ORLANDIANE NELLA TEORIA DELLO STATO DEL “PRIMISSIMO” CAPOGRASSI

di Omar Makimov Pallotta

Ricercatore RTD-A di Diritto costituzionale
Università degli Studi di Teramo

SOMMARIO: 1. IL GIOVANE CAPOGRASSI E VITTORIO EMANUELE ORLANDO NELLA REGIA UNIVERSITÀ DI ROMA E IL DIBATTITO SCIENTIFICO SULLA CRISI DELLO STATO NEI PRIMI ANNI DEL XX SECOLO; 2. STATO, DIRITTO E SOCIETÀ IN ORLANDO; 3. STATO, DIRITTO E SOCIETÀ NEL “PRIMISSIMO” CAPOGRASSI; 4. SEGUE: ECHI ORLANDIANI NELL’ESORDIO DEL GIURISTA ABRUZZESE; 5. CONCLUSIONI.

1. Il giovane Capograssi e Vittorio Emanuele Orlando nella Regia Università di Roma e il dibattito scientifico sulla crisi dello Stato nei primi anni del XX secolo

Giuseppe Capograssi, tra i maggiori filosofi del diritto italiani del Novecento, nacque a Sulmona il 21 marzo 1889. Conclusi gli studi ginnasiali nella città natale e quelli liceali a Macerata, si iscrisse nell’ottobre del 1907 alla Facoltà di Giurisprudenza della Regia Università di Roma, antepo- nendo le volontà della famiglia alle sue naturali attitudini, che lo avrebbero condotto verso gli studi letterari e filosofici. Nella prestigiosa sede universitaria romana, Capograssi ebbe illustri docenti: possono citarsi, a mero titolo di esempio, Dionisio Anzilotti, Napoleone Colajanni, Francesco Filomusi Guelfi, Luigi Luzzatti, Maffeo Pantaleoni¹. A catturare l’attenzione dello studente sulmonese fu in particolare il magistero di Vittorio Emanuele Orlando, insigne giurista, fondatore della scuola italiana del diritto pubblico, professore ordinario a Roma dal 1903, docente di diritto pubblico interno, deputato al Parlamento e già Ministro di Grazia e Giustizia e della Pubblica Istruzione. La fascinazione che il pensiero di Orlando suscitò nel giovane

¹ Cfr. G. MUCCI, R. PACIOCCA, *La biografia di Giuseppe Capograssi fino al 1938. La giovinezza e gli studi*, in *Civiltà cattolica*, 3/1996, pp. 135-136.

Capograssi emerge con forza dalle pagine che il filosofo abruzzese dedicò, ormai sul finire della carriera, all’itinerario scientifico orlandiano: «Le lezioni di diritto pubblico interno erano alle otto della mattina. Ci trovavamo in pochissimi alla Sapienza, solitaria e silenziosa a quell’ora: a primavera si sentivano solo le rondini, che amano i vecchi cortili. Alle otto veniva puntuale e giovanile Orlando. Le lezioni si svolgevano così. Si leggeva di seguito la Dottrina generale di Jellinek nella traduzione del Petrozziello, allora in bozze; qualcuno (era lo stesso Petrozziello?) leggeva, e Orlando commentava. Commentava alla buona, con accenni alla dottrina italiana e francese, con riferimenti ai fatti, con molti riferimenti ai fatti, alle prassi dell’amministrazione, alle cose della politica. Certe volte finita la lezione, quando andava a quell’ora a Montecitorio, lo accompagnavamo, con una piccola sosta, secondo la buona abitudine meridionale, al portone di Montecitorio. Ricordo pure, non so perché, che qualche volta sopravveniva Napoleone Colaianni, il quale doveva essere anche lui molto mattiniero, e sorrideva e scherzava di questo prolungamento di lezione a cielo aperto. Tutto era allora così semplice!»². Capograssi decise di “seguire” Orlando per due ragioni principali: da un lato, l’indiscussa autorevolezza dello scienziato del diritto; il giurista palermitano era già riconosciuto quale “padre” della nuova giuspubblicistica italiana e, pertanto, il laureando abruzzese, quasi “naturalmente” attratto dagli studi concernenti lo Stato e il suo diritto, decise di condividere l’ultimo tratto del suo percorso universitario con il costituzionalista più influente e stimato in Italia; dall’altro lato, fu determinante la vicinanza di Orlando agli ambienti politici e parlamentari; Capograssi capì che la frequentazione del maestro sici-

² G. CAPOGRASSI, *Il problema di V.E. Orlando*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, IV, 1952-1953, ora in Id., *Opere*, Vol. V, Milano, 1959, 359. Le lezioni di Orlando si tenevano presso la vecchia sede quattrocentesca dell’Università di Roma, in corso Rinascimento. A proposito del passaggio citato, v. anche P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana: un profilo storico, 1860-1950*, Milano, 2000, 119: «Capograssi (...) rammenta le lezioni mattutine di Orlando alla ‘Sapienza’ di Roma e con molta ragione le inquadra nel momento finale delle quiete e sorde certezze dell’età borghese, è il filosofo del diritto che, con acutissimo senso storico ma altresì con una parimente acuta diagnosi giuridica, ha seguito passo passo la lunga linea della crisi e ne è stato il testimone esemplare, aiutato dalla convivenza in lui di una indubbia forza speculativa ma soprattutto – situazione allora non infrequente nei filosofi del diritto – della preparazione e competenza di giurista e della capacità di leggere dal di dentro, tra le maglie fitte e arcigne del sapere tecnico, l’universo giuridico in movimento (...)».

liano gli avrebbe permesso di conoscere ed approfondire i temi allora dibattuti negli ambienti liberali³.

Il giovane studente di Sulmona si ritrovò a frequentare il corso tenuto da Orlando e a discutere la sua tesi di laurea nel 1911, ovvero nel pieno di quella che è ormai comunemente nota come “crisi dello Stato liberale”. Nel volgere di un decennio, si manifestarono con prepotenza nuove esigenze sociali: fasce sempre più ampie della popolazione, ovvero le masse popolari “figlie” della seconda rivoluzione industriale, pretesero attenzione da parte delle forze borghesi dominanti⁴; le libertà negative, importante eredità delle rivoluzioni del secolo passato, erano per i proletari vuota forma: si chiedeva intervento, azione, non più mera astensione. Per questo motivo, a dover necessariamente mutare era il rapporto intercorrente tra Stato e società, fino ad allora (e con l’avallo della scienza giuridica) ispirato ad una rigida separazione. Dinanzi all’indifferenza (e, talvolta, alla cruda repressione) delle autorità costituite⁵, le masse si organizzarono in forze sociali e corporative che finirono per farsi portatrici di interessi differenti rispetto a quelli tutelati dallo Stato. Di qui, la crisi di quest’ultimo, che dinanzi alle «forze disgregatrici interne»⁶ parve esaurire del tutto la sua «capacità ordinante»⁷. Tra i primi a prendere atto dello sconvolgimento dell’assetto

³ Vedasi M. D’ADDIO, *Giuseppe Capograssi (1889-1956). Lineamenti di una biografia*, Milano, 2011, pp. 11-12: «Orlando rappresentò per Capograssi non solamente il punto di riferimento per iniziare il suo ‘cursus’ universitario, che gli stava tanto a cuore, ma anche l’autorevolissimo personaggio il cui ‘ambiente’ politico gli consentiva di poter seguire da vicino le vicende della politica parlamentare, in particolare del ‘partito’ liberale».

⁴ Come si è giustamente affermato, quella primonovecentesca era una società «che non si riconosceva nei codici, che chiedeva giustizia prima di diritto». Così F. MASTROBERTI, *Gli inizi del Novecento giuridico in Italia: aspetti e problemi*, in A. DE MARTINO (a cura di), *Saggi e ricerche sul Novecento giuridico*, Torino, 2014, p. 6.

⁵ Nel maggio del 1898 il commissario straordinario di Milano Bava Beccaris represses nel sangue gli scontri di piazza avvenuti a Milano tra esercito e lavoratori. Solo pochi anni prima fu il Presidente del Consiglio Francesco Crispi a reprimere i moti insurrezionali dei c.d. Fasci siciliani contro il padronato. Riferimenti alle azioni repressive e, più in generale, alle modalità con le quali lo Stato reagì ai nuovi sommovimenti sociali di fine ’800 e inizio ’900 si rinvencono in S. CASSESE, *La prolusione romaniana sulla crisi dello Stato moderno e il suo tempo*, in *Le carte e la storia. Rivista di storia delle istituzioni*, 1/2012, pp. 5 ss., nonché in A. MUSUMECI, *Santi Romano un giurista tra due secoli*, in I. BIROCCHI, L. LOSCHIAVO (a cura di), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma, 2015, pp. 325 ss, spec. pp. 338-339.

⁶ Così S. CASSESE, *op. loc. cit.*

⁷ Così A. MAZZACANE, *Introduzione*, in ID. (a cura di), *I giuristi e la crisi dello*

post-risorgimentale furono, potrebbe dirsi inevitabilmente, i giurpubblicisti, che non tardarono ad analizzarne le cause e, talvolta, a suggerire soluzioni. La sede prescelta per diffondere i risultati degli studi sui rapporti tra lo Stato e la “nuova” società fu quella universitaria. In occasione delle prolusioni, ovvero i discorsi solenni tenuti durante le cerimonie di inaugurazione degli anni accademici, i migliori giuristi si cimentarono con il tema della crisi dello Stato liberale⁸. Tra i primi a farlo vi fu Santi Romano, brillante allievo di Orlando, che a soli trentaquattro anni, nel novembre 1909, si rivolse alla comunità accademica pisana pronunciando il celebre discorso su *Lo Stato moderno e la sua crisi*. Nella prolusione romaniana si rinvergono già i temi che sarebbero poi stati sviluppati e sistematizzati ne *L’ordinamento giuridico* (1918). Romano, infatti, prende atto di quella che lui stesso chiamò «eclissi» dello Stato, dovuta all’«insufficienza» dell’«organizzazione statale odierna», a sua volta imputabile ad un «peccato originale», consistente nella sua eccessiva semplicità⁹. Lo Stato postrisorgimentale, infatti, fu “minimo” perché si ebbe timore «che il riconoscimento di forze sociali vitali potesse portare al ricostituirsi di antichi ceti e corporazioni»¹⁰. Così, lo Stato si ritrovò non tanto a dominare, quanto ad essere dominato «da un movimento sociale, al quale si viene stentatamente adattando, e che intanto si governa con delle leggi proprie»¹¹. Per Santi Romano, lo Stato non avrebbe dovuto lasciarsi travolgere dalle nuove dinamiche sociali, ma, al contrario, una volta depurate queste ultime da taluni atteggiamenti antagonisti nei suoi riguardi,

Stato liberale in Italia fra otto e novecento, Napoli, 1986, p. 16. Vedasi anche F. BARBAGALLO, *La difficile costruzione dello Stato nazionale in Italia*, in questa *Rivista*, 3/2010, p. 5: «La separazione tradizionale tra Stato e società sarà superata dalla compenetrazione nello Stato di una rappresentanza degli interessi delle diverse forze sociali in movimento: operai, contadini, ceti medi urbani e agrari. Economia e società premono sulle forme di un assetto istituzionale e politico sempre meno capace di fornire risposte a domande sempre più complesse».

⁸ Nell’arco di tempo che va dal 1909 al 1928 pronunciarono celebri prolusioni – accomunate dall’oggetto di studio, ovvero lo Stato e le varie fasi della sua crisi – Santi Romano, Vittorio Emanuele Orlando, Oreste Ranelletti e Donato Donati. È possibile rinvenire i quattro scritti a margine del contributo di A. SANDULLI, *Santi Romano, Orlando, Ranelletti e Donati sull’«eclissi dello Stato»*. *Sei scritti di inizio secolo XX*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1/2006, pp. 77 ss.

⁹ S. ROMANO, *Lo Stato moderno e la sua crisi*, Pisa, 1909, 15.

¹⁰ L. MANGONI, *La crisi dello Stato liberale e i giuristi italiani*, in A. MAZZACANE (a cura di), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia*, cit., p. 33.

¹¹ S. ROMANO, *op. cit.*, p. 17.

avrebbe dovuto servirsene al fine di «completare» le «deficienze» e le «lacune» che, come si è visto, la struttura statale liberale presentava¹².

La prolusione romaniana anticipò quella che Vittorio Emanuele Orlando tenne il 5 novembre 1910 in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 1910-1911 della Regia Università degli Studi di Roma, dal titolo *Lo Stato e la realtà*. Il discorso inaugurale del maestro palermitano lasciava poco spazio a considerazioni sulla stretta attualità, relegate alle ultime pagine. L'intervento consiste in un'indagine sulla «ragion d'essere dello Stato», accompagnata dalla critica alla scuola realista del diritto pubblico, fondata da Max von Seydel. Per Orlando, fedele all'approccio storicistico¹³, la ricerca di una «formula definitiva» dello Stato, che racchiuda il principio della sintesi tra teorie solo apparentemente escludentisi a vicenda (teoria della forza, teoria del contratto, teoria organica) sarebbe operazione poco utile, giacché «formule definitive suppongono un definitivo processo: e a noi sembra, invece, che le condizioni nelle quali lo Stato si presenta importino un continuo divenire, un incessante dinamismo»¹⁴. Quanto alla crisi dello Stato liberale, icasticamente rappresentata dagli individui e (soprattutto) dalle collettività che «premono, stringono, urgono: chiedono con minaccia, accettano con dispregio»¹⁵, Orlando ne ravvisò la causa nel difetto di timore e di sentimento testimoniato dai cittadini nei riguardi dello Stato. La soluzione prospettata, tuttavia, differisce radicalmente da quella suggerita dall'allievo Romano: Orlando, che era “uomo del Risorgimento” e fautore della rigida separazione tra Stato e società, fece appello alla «forza dello Stato»¹⁶, che altro non era se non il «pieno recupero della sovranità»¹⁷ del medesimo, al fine di permettere non già l'assorbimento delle nuove forze sociali, quanto piuttosto il loro contenimento¹⁸.

¹² Ivi, p. 23.

¹³ Sullo storicismo orlandiano, v. *infra*, § 2, spec. nt. 30.

¹⁴ V.E. ORLANDO, *Lo Stato e la realtà*, Roma, 1911, p. 23. Ora (con il titolo *Sul concetto di Stato*) anche in ID., *Diritto pubblico generale*, Milano, 1954, pp. 199 ss.

¹⁵ Ivi, p. 30.

¹⁶ Ivi, p. 29.

¹⁷ L. MANGONI, *op. cit.*, p. 32.

¹⁸ Come evidenziato da C. DE FIORES, *Ascesa e declino del metodo orlandiano*, in *Rivista AIC*, 4/2017, p. 20, la teoria orlandiana è «statocentrica, di impianto anti-volontarista e in quanto tale inadeguata a interpretare le trasformazioni sociali, la lotta di classe, il suffragio universale, la repentina affermazione dei partiti di massa. Fu questa la crepa teorico-concettuale a partire dalla quale il sistema orlandiano inizierà

Giuseppe Capograssi, come da lui stesso confermato¹⁹, assistette di persona al discorso inaugurale di Orlando. La prolusione del novembre 1910, unitamente alla frequenza del corso di diritto pubblico interno nel medesimo anno accademico, lo spinse ad intraprendere, quale lavoro conclusivo del percorso universitario, uno studio sullo Stato.

2. Stato, diritto e società in Orlando

Ripercorrendo la ricca produzione scientifica di Vittorio Emanuele Orlando, riferimenti allo Stato quale specifico oggetto di studio del giuspubblicista si rinvencono già con chiarezza nella prolusione palermitana dell'8 gennaio 1889, che andava a “chiudere” il ciclo degli interventi inaugurali volti a proporre un nuovo metodo – noto come “giuridico” – per lo studio dello Stato e del suo diritto²⁰. La critica del

a manifestare, nel corso degli anni, sintomi sempre più vistosi di cedimento. La sua costruzione capitola di fronte alla storia non per assenza di sistematicità sul terreno scientifico-disciplinare, ma perché incapace di fare i conti con le trasformazioni della politica e della società». Va comunque notato che anche Santi Romano, pur sottolineando l'inadeguatezza dello Stato moderno dinanzi ai nuovi fenomeni sociali, suggerì rimedi volti a rafforzare la sovranità dello Stato «rinnovando i canali istituzionali attraverso cui la società poteva far sentire la sua voce». Pertanto, si può dire che il Romano del 1909 fosse ancora pienamente «all'interno della logica della Scuola di diritto pubblico italiana». Vedasi L. MANGONI, *op. cit.*, p. 46.

¹⁹ G. CAPOGRASSI, *Il problema di V.E. Orlando*, loc. cit.: «Stavamo agli ultimi momenti della vecchia storia. E mentre nelle lezioni mattutine alla Sapienza si parlava con perfetta tranquillità dello Stato e dell'ordine allora vigente, nell'ombra si tramava la fine di quel mondo. (...) Chi scrive era tra quei pochissimi. Non per speciale vocazione – che non ne ha mai avuta nessuna – ma perché aveva ascoltato il discorso che Orlando tenne per la inaugurazione dell'anno accademico 1910-11, ‘Lo Stato e la realtà’; e lo aveva colpito l'accento così caldo e umano, e quell'andare ricercando le realtà concrete che sono dentro i concetti e i sistemi della scienza: tanto, che un desiderio lo prese di seguire le lezioni di quel professore, per il quale la realtà concreta esisteva, e le molte teorie non gliela oscuravano».

²⁰ La Prolusione palermitana ai corsi di Diritto amministrativo e costituzionale, dal titolo *I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del Diritto pubblico*, seguiva la prolusione messinese del 12 dicembre 1886 (*Necessità di una ricostruzione giuridica del Diritto costituzionale*) e quella modenese del 4 dicembre 1885 (intitolata *Ordine giuridico e ordine politico*). Lo stesso Orlando fa cenno alle tre prolusioni, quali momenti centrali dell'elaborazione dei suoi «pensieri fondamentali», nelle pagine introduttive a G. JELLINEK, *La dottrina generale del Diritto dello Stato* (1900), trad. it., Milano, 1949, p. xxv.

maestro palermitano, allora appena ventottenne, era rivolta all'«esagerazione del metodo filosofico e del metodo esegetico» nello studio scientifico del diritto pubblico. In particolare, per quel che concerne l'«idea di Stato»²¹, Orlando riteneva particolarmente nefasta l'abitudine di assumere, quali teorie fondamentali della «nuova scienza», «le teorie del diritto naturale colle loro dispute eterne, e infondamente riproducentesi, sull'idea di Stato e di sovranità, sui limiti dell'obbedienza politica, sull'ottima forma di governo, sulla divisione dei poteri etc.»²²; abitudine, questa, che l'insigne giurista riscontrava in non pochi «scrittori» dell'epoca, convinti che «le scienze di diritto pubblico [dovessero cominciare], come la tragedia goethiana, con un 'prologo in cielo'»²³. In breve, per il giovane Orlando, «una scienza che si intitola diritto dello Stato» avrebbe dovuto fare a meno – checché ne pensassero i giuristi della “vecchia” giuspubblicistica italiana – «di una teoria» (leggasi: filosofia) «dello Stato»²⁴. Parimenti, la ricostruzione giuridica del diritto pubblico sarebbe dovuta passare attraverso l'abbandono del mero metodo esegetico, consistente nella subordinazione dello studio scientifico del diritto al semplice esame di un documento legislativo²⁵. Abbandonare le esagerazioni filosofiche ed esegetiche doveva servire ad “avvicinare” il diritto pubblico a quello privato: a renderlo, cioè, un «sistema di principi giuridici sistematicamente coordinati»²⁶, entro il quale l'idea di personalità giuridica dello Stato fosse tanto chiara quanto il concetto di obbligazione per il diritto privato²⁷. Nell'idea del giovane caposcuola siciliano, lo studio dello Stato e del suo diritto avrebbe dovuto “depurarsi” dall'ingerenza di ordini scientifici diversi ed appropriarsi, al contempo, di una tecnica sua propria, fatta di «procedimenti logici, metodici, sistematici»²⁸. In ossequio a

²¹ Sulle differenze intercorrenti tra «idea di Stato» e «nozione di Stato» v. di nuovo l'introduzione di Orlando a G. JELLINEK, *op. ult. cit.*, p. xlii. Il giurista palermitano chiarisce che la seconda «aveva per compito di determinare la natura e i caratteri essenziali degli Stati reali», mentre la prima «doveva servire a mostrare “un modello di Stato nello splendore di una perfezione ideale” (Bluntschli)».

²² V.E. ORLANDO, *I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del Diritto pubblico*, in *Id.*, *Diritto pubblico generale*, cit., p. 8.

²³ *Ivi*, p. 11.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ *Ivi*, p. 15 ss.

²⁶ *Ivi*, p. 20.

²⁷ *Ivi*, p. 15.

²⁸ *Ivi*, p. 5.

tale programma e sulla scorta del dibattito scientifico tedesco (che vedeva impegnati sul medesimo fronte maestri quali Gerber, Laband e Jellinek), negli anni successivi alla lettura della prolusione palermitana Orlando si impegnò nell'edificazione di una scienza generale dello Stato, che avrebbe poi chiamato diritto pubblico generale, in opposizione alla scienza avente ad oggetto un dato ordinamento (diritto pubblico positivo)²⁹. Nell'ambito di tale opera di creazione e consolidamento di una scienza giuridica dello Stato e con specifico riguardo allo studio dei rapporti intercorrenti tra quest'ultimo, il diritto e la società, possono distinguersi due momenti nello sviluppo della riflessione orlandiana, separati da una linea di demarcazione che coincide con la pubblicazione de *L'ordinamento giuridico* di Santi Romano. In una prima fase, Orlando riteneva che lo Stato sorgesse «come effetto naturale e spontaneo di una storica evoluzione. (...) È dunque una forma di giuridica convivenza, la quale un popolo raggiunge in un determinato stadio di sua civiltà»³⁰. Chiaro è l'intento polemico nei confronti del-

²⁹ Il diritto pubblico generale «studierebbe di proposito tutte le teorie derivanti dall'esistenza dello Stato come condizioni o presupposti di esso». Vedasi V.E. ORLANDO, *Diritto pubblico generale e diritto pubblico positivo*, in ID., *Diritto pubblico generale*, cit., p. 104. Vedasi anche ivi, pp. 112-113, dove definisce il Diritto pubblico generale «disciplina (...) che non è affatto filosofica, nel senso di pura speculazione o di necessaria coordinazione con un principio universale, ma semplicemente diretta a studiare teorie e principi, i cui dati sono offerti dalla mera osservazione dei fatti». Sulla distinzione tra diritto pubblico positivo (o «scienza dei modi dello Stato») e diritto pubblico generale (o «scienza della sostanza» dello Stato) e sulla complementarità delle due dottrine, v. C. ESPOSITO, *La dottrina del diritto e dello Stato di Vittorio Emanuele Orlando* (1953), rist. in ID., *Scritti giuridici scelti*, Vol. III, Napoli, 1999, p. 88: «Ma quando invece si sia con rigoroso metodo riconosciuta e costituita una dottrina la quale studi il diritto pubblico individuato in uno Stato positivo e reale, la necessità sistematica che assicura l'autonomia di essa, cagiona di per sé sola la necessaria esistenza di un'altra dottrina che consideri non già questo o quello Stato individuale, ma lo Stato nei suoi caratteri essenziali e perciò comuni a tutti gli Stati e di tali caratteri ricerchi la natura giuridica. (...) Tuttavia, le due ricerche restano distinte l'una dall'altra. La scienza dei modi dello Stato, insomma, rinvia a quella della sostanza e la scienza della sostanza va completata con quella dei modi: tuttavia chi fondesse le due ricerche scambierebbe il sostanziale con ciò che rispetto al sostanziale è contingente, mescolerebbe il permanente con il mutevole e confonderebbe arbitrariamente cose, concetti e idee diverse».

³⁰ V.E. ORLANDO, *Principii di Diritto costituzionale*, V ed., Firenze, 1909, pp. 33-34. Traspare dalle parole citate la convinta adesione dell'Orlando allo storicismo. Adesione ed ispirazione che, tra l'altro, è esplicitata poche righe più sopra con esemplare chiarezza («così la scuola, cui noi apparteniamo, è quella così detta storica, la quale a

le cosiddette “scuole individualistiche” – ovvero quella contrattualista e quella sociologica – che subordinano l’esistenza dello Stato ad una manifestazione della volontà individuale; al contrario, non vi è traccia di volontà umana alle origini del concetto di Stato secondo Vittorio Emanuele Orlando: vi è traccia, invece, di uno spontaneo «impulso ad associarsi»³¹ per il «soddisfacimento dei bisogni dell’umana natura»³². L’insieme di questi rapporti sociali dà luogo alla nozione di società³³.

noi appare come un’applicazione particolare del metodo induttivo alle scienze giuridiche»). Sul punto, v. F. TESSITORE, *Crisi e trasformazioni dello Stato*, Milano, 1988, 172, nt. 171: «All’epoca dei primi interessi metodologici e sistematici, Orlando dichiara di aderire in pieno alla Scuola storica, interpretandone i principi programmatici, attraverso la lettura del *Sistema di diritto romano attuale*, nel senso della ‘necessarietà’ e ‘naturalità’ dei fenomeni giuridici i quali vanno ritrovati (con rigorosità logica degna delle matematiche) nella coscienza popolare, a sua volta intesa, secondo l’espressione di Savigny, come una ‘totalità naturale’. Più tardi (...) per vie autonome, Orlando giunge quasi ad individuare una prospettiva storicistica nella inerenza del sistema del diritto alla vita storica, con inconsapevole assonanza allo storicismo del primo Savigny». In generale sul rapporto tra il caposcuola siciliano e lo storicismo durante la prima fase della sua produzione scientifica, v. F. TESSITORE, *Scuola storica e sistema nel primo Orlando*, in *Mediterranea – Ricerche storiche*, 33/2015, 195 ss. Sul punto, si vedano anche le considerazioni di M. FIORILLO, “*Oltre lo Stato*”: *Santi Romano e la prolusione fiorentina del 1917*, in AA.Vv., *Liber amicorum per Pasquale Costanzo*, Vol. V, *Consulta Online*, 2020, pp. 24-25: «Questa attenzione verso lo storicismo si proietta nell’analisi orlandiana della centralità della ‘tradizione’, una “forza storica onnipotente”, che costituisce una manifestazione primaria della società la quale, nel momento in cui si afferma storicamente nella coscienza collettiva di un popolo, diventa *naturaliter* pietra d’inciampo alle arbitrarie astrazioni della legge. Al punto che per Paolo Grossi, in Vittorio Emanuele Orlando, la stessa positività delle leggi vigenti è una “falsa positività perché spesso galleggiante al di sopra della storicità. L’unica autentica positività, quella della storia, è tutta consegnata nel diritto, in grazie del suo legame, storicamente concreto con lo spirito collettivo”. È così consegnato al legislatore essenzialmente il compito di rivestire di ‘forma’, di ‘dichiarare’, regole e principi già emerse nel corpo vivo della tradizione nazionale, essendo il diritto in quanto tale, come espressione dello ‘spirito popolare’, limite invalicabile agli abusi della legge, oltre che indicatore di traiettorie per una comunità politica organicamente in cammino. Da qui la concezione progressiva che il giurista siciliano esprime del diritto il quale, inteso come “coscienza universale”, si conserva “per tradizione, e si trasforma per evoluzione”».

³¹ Che per Orlando è «qualità inseparabile dall’umana natura». Così V.E. ORLANDO, *Le teorie fondamentali*, in ID. (a cura di), *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*, Vol. I, Milano, 1900, p. 6. V. anche più avanti, 9: «Ciò che a noi importa non è di aver provato che con l’uomo sia sorta la società politica, ma bensì che con l’uomo sia sorto l’impulso verso la socievolezza».

³² ID., *Principii*, cit., p. 22.

³³ ID., *Le teorie fondamentali*, cit., p. 11.

Pertanto, l'uomo è naturalmente indotto ad aggregarsi ed organizzarsi dapprima in un nucleo “politico” essenziale, la famiglia, e, successivamente in nuclei più ampi, di natura tribale, ove «si afferma l'esistenza di un potere sovrano, avente una ragione autonoma all'obbedienza dei consociati: sorge lo Stato»³⁴ e sorge, quindi, in maniera del tutto naturale. Orlando tiene a precisare che qualsivoglia rapporto sociale debba essere necessariamente accompagnato da «un *quid* che agisce su di esso nel senso di regolarlo, in un senso o in un altro, la quale regola si impone agli individui, che volessero ribellarvisi, come una forza obbligatoria e coercitiva»: in altre parole, «il diritto si forma con un processo perfettamente simmetrico alla formazione della società»³⁵ giacché nessuna convivenza sarebbe possibile se ciascuno non fosse garantito nella propria integrità personale. E se il diritto deve necessariamente presiedere a ciascun rapporto sociale, ciò significa che esso «si applica a tutto l'ordinamento sociale, considerato nel suo complesso»³⁶. Il diritto così inteso, ovvero come insieme di norme che tutelano e assicurano l'esistenza stessa della società, «genera precisamente l'idea di Stato»³⁷. Ed è proprio lo Stato così inteso, come «concetto logicamente sostanziale», che conferisce al diritto quella «forza esteriore capace di costringere all'osservanza delle regole i disobbedienti»³⁸. In altre parole, il diritto, che regola necessariamente ciascun rapporto sociale, fa sorgere l'idea di Stato e, al contempo, quest'ultima permette al diritto di esercitare la propria forza coercitiva sui consociati. Se tale è il fine ultimo dello Stato, allora esso non può non avere una volontà (leggasi: personalità) sua propria, giacché «non si raggiunge alcun fine da chi non abbia una volontà capace di indirizzare coscientemente le proprie azioni pel conseguimento di quello, e non possieda la facoltà di tradurre in atto ciò che ha voluto»³⁹.

Sulla base di quanto detto, andrebbe tenuto distinto lo «Stato in

³⁴ ID., *Principii*, cit., p. 33.

³⁵ ID., *Le teorie fondamentali*, cit., p. 12.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ Ivi, p. 13.

³⁹ Ivi, p. 17. La teoria della personalità dello Stato, sopra esposta per sommi capi, genera a sua volta la teoria della sovranità. Per Orlando, infatti, quest'ultima è nient'altro se non l'affermazione della personalità giuridica dello Stato, la sua «potestà di volere nel campo del diritto». Per il tramite della sovranità, «lo Stato esercita tutti i diritti che gli competono come soggetto destinato al conseguimento del suo fine» (ivi, p. 20).

senso stretto»⁴⁰, che per Orlando nasce per la prima volta quando varie *gentes* si riuniscono «sotto un'autorità che ripete la sua origine da una ragione politica», ovvero quando «si afferma l'esistenza di un potere sovrano, avente una ragione autonoma all'obbedienza dei consociati»⁴¹, dal concetto logico dello Stato, che, invece, dovrebbe essere proprio anche di una società priva di un potere autenticamente sovrano e composta da singoli nuclei familiari. Infatti, sulla scorta di quanto affermato poco sopra, anche i rapporti familiari dovrebbero essere ineluttabilmente regolati per mezzo del diritto e quest'ultimo non potrebbe che trarre la propria forza esteriore dall'idea di Stato.

I rapporti tra società, diritto e Stato nel pensiero di Vittorio Emanuele Orlando subirono una parziale riconsiderazione in seguito al dibattito scientifico sulla pluralità degli ordinamenti giuridici. Nella prima fase della speculazione orlandiana, come si è visto, la genesi logica del diritto e dello Stato è contestuale, tanto da indurre il maestro palermitano a parlare di «unico atto creativo»⁴². Tale «parallelismo logico»⁴³ è messo in crisi dalla teoria istituzionalista elaborata dal Romano, la quale nega la derivazione di tutto il diritto dallo Stato ed afferma la creazione del diritto da parte di ogni organizzazione sociale⁴⁴. Or-

⁴⁰ Ivi, p. 7. Si potrebbe anche parlare di Stato dell'«esperienza», che Orlando contrappone alla «logica» (cfr. ivi, p. 18).

⁴¹ ID., *Principii*, loc. ult. cit. Condizioni che non sembrerebbero sussistere nel caso dei rapporti sociali intercorrenti nell'ambito della sola famiglia, intesa come «compagine sociale fra diversi uomini legati dal vincolo della comune discendenza, sotto la soggezione del più anziano degli ascendenti, il quale rappresenta ed estrinseca la forza di coesione e di integrazione del gruppo, ed adempie sostanzialmente a quelle funzioni che negli Stati progrediti sono riservate al potere sovrano». Così in ID., *Le teorie fondamentali*, cit., 7. Manca in questo caso la natura politica della subordinazione dei consociati. In tale natura politica risiederebbe, pertanto, l'essenza della sovranità dello Stato in senso stretto.

⁴² ID., *Stato e diritto*, in ID. (a cura di), *Diritto pubblico generale*, cit., p. 225.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico* (1918), rist. a cura di M. CROCE, Macerata, 2018, p. 38: «Il diritto, prima di essere norma, prima di concernere un semplice rapporto o una serie di rapporti sociali, è organizzazione, struttura, posizione della stessa società in cui si svolge e che esso costituisce come unità, come ente per sé stante. (...) Se così è, il concetto che ci sembra necessario e sufficiente per rendere in termini esatti quello di diritto, come ordinamento giuridico considerato complessivamente e unitariamente, è il concetto di istituzione. Ogni ordinamento giuridico è un'istituzione e viceversa ogni istituzione è un ordinamento giuridico: l'equazione fra i due concetti è necessaria ed assoluta». V. anche più avanti, p. 46: «L'istituzione è un ente chiuso (...). Il che non significa che essa non può trovarsi in correlazione con altri enti, con altre

lando, dinanzi alla forza persuasiva delle considerazioni romane, fu costretto a tornare, seppur parzialmente, sui suoi passi: «Il diritto», si legge in un lavoro del giurista siciliano datato 1926, «si muove in una sfera più ampia e comprensiva» di quella dello Stato; «il diritto, obiettivamente, è la legge di una determinata organizzazione umana», mentre «lo Stato è una delle organizzazioni umane»⁴⁵. Un solo attributo distingue lo Stato dalle restanti organizzazioni umane: esso è «l'organizzazione giuridica per eccellenza». Ciò significa che «il diritto, che per le altre organizzazioni [è], di regola, un mezzo coordinato al raggiungimento di un fine, per lo Stato, invece, è fine sostanziale, se non anche esclusivo. Segue da ciò che lo Stato ha una tendenza irresistibile, come sua vocazione naturale, ad affermarsi superiore a tutte le organizzazioni viventi nel suo seno e di controllare quelle norme che esse spontaneamente generano, comportandosi verso di esse in uno di quei tre modi: o assumendole come sue proprie, conferendo loro il presidio della sua forza; o mantenendosi indifferente e neutrale; o reprimendole come contrarie ai fini della totale collettività da esso Stato rappresentata»⁴⁶. Detto altrimenti, il diritto prodotto dallo Stato non differisce qualitativamente dal diritto prodotto in seno alle restanti organizzazioni umane che operano al suo interno; lo Stato, però – ed è qui che Orlando sembra allontanarsi da Santi Romano – tende a ridurre ad unità tutto il diritto prodotto da queste nel suo seno.

Ciò che interessa, nell'economia del presente lavoro, è il mutamento di prospettiva nell'analisi e nella descrizione della genesi logica di diritto e Stato. Per il “primo” Orlando, essi sorgono contestualmente e il fine ultimo dello Stato è quello di dotare il diritto di «forza esteriore». Per il “secondo” Orlando, invece, è ammissibile una produzione di norme giuridiche del tutto “sganciata” dallo Stato, il quale, pur presentando un'irresistibile tendenza a ridurre il diritto ad unità, non è più un fattore imprescindibile al fine di «costringere all'osservanza delle regole i disobbedienti»⁴⁷.

istituzioni, in modo che, d'altro punto di vista, faccia parte più o meno integrante di esse. Così, accanto alle istituzioni semplici, sono frequentissime le istituzioni che possono dirsi complesse, e che sono istituzioni di istituzioni. Per esempio, lo Stato, che per sé è un'istituzione, è compreso in quella istituzione più ampia, che è la comunità internazionale».

⁴⁵ V.E. ORLANDO, *op. ult. cit.*, pp. 226-227.

⁴⁶ Ivi, p. 236.

⁴⁷ Cfr. ivi, pp. 231-232, ove «la forza coattiva che accompagna la legge generata

3. Stato, diritto e società nel “primissimo” Capograssi

Fu l’ascolto della prolusione orlandiana del 1910 ad indurre il laureando Capograssi ad orientare il proprio interesse verso la tematica dello Stato e del suo diritto. Il giovane giurista abruzzese riversò gli esiti delle sue riflessioni in un denso elaborato di circa cento pagine, dal titolo *Lo Stato e la storia. Saggio sul realismo nel diritto pubblico*, discusso il 27 novembre 1911 dinanzi ad una commissione di laurea presieduta da Francesco Schupfer, ordinario di Storia del diritto italiano, e che vedeva tra i propri componenti insigni giuristi quali Dionisio Anzilotti, Francesco Filomusi Guelfi e Luigi Luzzatti⁴⁸. L’arduo compito che Capograssi si diede fu quello di indagare i rapporti tra lo Stato e la storia⁴⁹, così riprendendo il “discorso” avviato dal suo maestro appena un anno prima. Come lo stesso giovane laureando tenne a specificare in un chiaro «avvertimento» posto in apertura della tesi, lo scritto è «tutto sotto l’influenza del pensiero e del sistema di Benedetto Croce»⁵⁰ e il lettore

dalle forme di convivenza sociale» è ricondotta ad «una meccanica di motivi utilitari la cui pressione sull’individuo non è essenzialmente diversa da quella che esercita lo Stato quando infligge una pena; e cioè un concreto danno o sacrificio individuale che sia conseguenza e sanzione della inosservanza».

⁴⁸ Come si rammenta nell’avvertenza che Mario D’Addio pone in apertura della tesi di Capograssi da lui per la prima volta pubblicata (G. CAPOGRASSI, *Lo Stato e la storia*, appendice inedita in ID., *Riflessioni sull’autorità e la sua crisi* (1921), rist. a cura di M. D’ADDIO, Milano, 1977, p. 235), nel dattiloscritto conservato nell’Archivio dell’Università di Roma (e nel verbale di laurea) non compare mai il nome di Vittorio Emanuele Orlando quale relatore della tesi. Tuttavia, sia per quanto dichiarato dallo stesso Capograssi, che sempre si rivolse ad Orlando chiamandolo «maestro», sia per il fatto che la titolarità della cattedra di Diritto pubblico interno fosse in quegli anni proprio del caposcuola siciliano, gli studiosi concordano nel ritenere Orlando relatore dell’elaborato finale del giurista abruzzese.

⁴⁹ Storia che, assieme alla natura, corrisponde all’esperienza (che nel “primo” lessico capograssiano è la realtà) sottoposta al lavoro della logica. Vedasi G. CAPOGRASSI, *Lo Stato e la storia*, cit., p. 242. Il problema del rapporto tra Stato e storia è, quindi, anche il problema del rapporto tra Stato e realtà. Cfr. A. LUONGO, *Lo “Stato moderno” in trasformazione. Momenti del pensiero giuridico italiano del primo Novecento*, Torino, 2013, p. 100: «Il problema del concetto di ‘realtà’ non nasce, primariamente, da un bisogno direttamente teoretico, metodologico, quanto piuttosto da un significato pratico e storicamente determinato. La necessità della conoscenza della realtà emerge dal fatto che si scopre che la scienza presuppone o una realtà che intanto non è più, oppure che essa, seppur ancora esistente, è travolta da ‘mutamenti’ tali che mettono in tensione il quadro di riferimento scientifico e le categorie esistenti, in specie, quelle giuridiche».

⁵⁰ G. CAPOGRASSI, *Lo Stato e la storia*, cit., p. 237. Per una completa panoramica

non fa fatica a comprenderlo, giacché Capograssi attinse a piene mani dallo “strumentario” messi a disposizione dalla *Filosofia della pratica*; spirito, logica, attività, concetto e pseudo-concetto: Capograssi fece proprio tutto il lessico crociano. Tuttavia, se a Croce si deve la predisposizione delle categorie di cui si servì il giurista abruzzese, d’altro canto gli obiettivi della riflessione capograssiana si distanziano da quelli crociani: non rientra tra questi ultimi, per esempio, l’individuazione della fondazione scientifica del diritto e dello Stato, che per Croce sono soltanto «pseudo-concetti, cioè costruzioni senz’altro logiche, ma aventi uno scopo eminente[mente] pratico e non scientifico»⁵¹.

L’indagine di Capograssi è tutta volta a «restituire le scienze del diritto alla loro purezza logica di sistema»⁵². La scienza giuridica ha il compito di «estrarre e formulare in forma spiegata il sistema latente e sotterraneo alla concreta legislazione di un dato momento storico»⁵³. Per questo motivo, a farne le spese non possono che essere, da un lato,

dei riferimenti culturali che influenzarono le riflessioni del Capograssi laureando, v. F. MERCADANTE, *Introduzione*, in G. CAPOGRASSI, *La vita etica*, Milano, 2008, p. x: «Familiarità con i classici, ampiezza di letture, maturità di linguaggio traggono sostegno efficace, nella tesi, da una forte e schietta tensione speculativa. Chiari i segni della dipendenza non dichiarata, ma perché intuitiva, dalla ‘Voce’, che per l’autore è l’organo della sua generazione, postdannunziana in letteratura, postgiolittiana in politica, e romantica o neoromantica (per dire spiritualistica) in filosofia. Nella cerchia degli scrittori più seguiti, certamente Croce, già in autorità come chi ha dato all’Italia, dopo tanta sudditanza, un indirizzo nazionale di pensiero, che tramite la ‘Voce’ penetra in tutti gli ambienti di cultura; Gentile, un passo indietro fino al 1913 e alla sfida polemica filosoficamente alta e pura di quella fine d’anno; e poi la linea di ‘cultura dell’anima’, portata avanti da Amendola, Boine, Ambrosini, a tratti Papini, apertamente svincolati dal magistero crociano; così come, su un altro versante, lo sono Minocchi, Marrucchi, Rebora, Lanzillo».

⁵¹ Così M. D’ADDIO, *Presentazione*, in G. CAPOGRASSI, *Riflessioni*, cit., p. xiii. L’A. sottolinea che «il giovane studioso si muove certamente nell’ambito della filosofia dello spirito di Croce, ma pone problemi ed indica soluzioni che in effetti non si conciliano con affermazioni essenziali per la concezione crociana della pratica e dei rapporti fra teoria e pratica». Più avanti, si afferma che «l’interesse di Capograssi per l’idealismo di Croce e successivamente di Gentile si riferisce, più che alle soluzioni filosofiche, ai nuovi orizzonti culturali che vengono proposti dalla critica dell’idealismo alla filosofia ed alla cultura positiviste». Similmente, vedasi F. TESSITORE, *L’origine della concezione capograssiana dello Stato tra idealismo e «storicismo»* (1990), ora in ID., *Contributi alla storia e alla teoria dello storicismo*, Roma, 2000, p. 346: «I suggerimenti di Croce sono utilizzati, con originalità al limite poco fedele al sistema crociano, per essere riportati ai problemi della scienza politica e del diritto pubblico fino ad essere tradotti nei termini di questa scienza».

⁵² G. CAPOGRASSI, *Lo Stato e la storia*, cit., p. 246.

⁵³ Ivi, p. 247.

il metodo della Scuola realista, già preso in esame da Orlando nella sua prolusione del 1910 e, dall'altro lato, il metodo della Scuola storica, che, nell'apprezzabile tentativo di superare «l'eccessivo geometrismo astratto della scuola del diritto naturale», si ritrova a scambiare «la materia storica su cui si applica la forma (sistema e diritto) (...) per il sistema [stesso]»⁵⁴. Pertanto, lo studio dello Stato, se vuole essere studio autenticamente giuridico e sistematico (in altre parole, scientifico), deve disfarsi di ogni debito nei riguardi della storia⁵⁵. Quest'ultima deve essere per Capograssi soltanto la materia su cui sorge la scienza, il terreno d'elezione dell'attività logica, che è quel ragionamento, quel movimento centrifugo che partendo dalla storia giunge al concetto, depauperandolo di ogni residuo di realismo. Per fare scienza bisogna «propugnare il concetto contro il fatto»⁵⁶, «sciogliere quel che è denso», ovvero la multiforme dinamicità della storia, «e darne la formula – o la legge o la teoria o il sistema»⁵⁷. L'esatto contrario, insomma, di quello che Capograssi riscontrava nelle dottrine dello Stato succedutesi nel tempo, tutte sorte «su basi realistiche» e per questo capaci soltanto di offrire «pseudo concetti, concetti falsi e come tali incapaci di servire (...) come *prius* logico a un sistema di diritto pubblico»⁵⁸. Nell'elaborato del giurista sulmonese vengono così ripercorse e criticate le principali teorie dello Stato: il contrattualismo di Rousseau, lo Stato kantiano, quello spiritualista hegeliano, il sociologismo di Comte e l'organicismo di Spencer. In tutte le definizioni di Stato offerte dalle elaborazioni citate Capograssi rilevava «un elemento di reale» che rendeva impossibile plasmare un concetto «universale e concreto», che cioè fosse in ogni cosa concreta e che al contempo la trascendesse⁵⁹. Una definizione veramente scientifica di Stato corrisponde, a detta del

⁵⁴ Ivi, pp. 248-249. A detta del giurista sulmonese, non solo il metodo savigniano scambia il flusso della materia storica per il sistema del diritto, ma, affermando la mutevolezza e la relatività del diritto, assume a suo paradigma un "tipo" per definizione immutabile, ovvero il diritto romano.

⁵⁵ Obiettivo dello studio capograssiano è trarre «una nozione dello Stato che si collocherà fuori della storia nella scienza, cioè nel sistema». Così ivi, p. 242.

⁵⁶ Ivi, p. 252.

⁵⁷ Ivi, p. 242.

⁵⁸ Ivi, p. 279. Vedasi anche ivi, p. 253: «Ogni dottrina dello Stato, come si viene svolgendo nei secoli è un giudizio sopra la storia in un dato suo momento: quando quel momento passa la dottrina passa».

⁵⁹ Cfr. di nuovo ivi, p. 279. Una volta infiltratosi un elemento di reale, «si avrà una definizione che non potrà più inserirsi in tutti i concreti, perché ha assunto nel suo am-

giovane giurista, al suo concetto puro (*Lo Stato come concetto puro* è, infatti, il titolo dell'ultimo paragrafo della tesi). L'iter che conduce a questo risultato non può che partire dall'attività logica, che ha il compito di ridurre la «concreta attività economica dello spirito»⁶⁰ al «concetto di società»⁶¹; quest'ultimo, «sottoposto al lavoro di quella logica riduttrice, si trasforma nello Stato»⁶², il quale, pertanto, può essere scientificamente definito come il «concetto di società preso nel movimento di quella logica»⁶³. Nel momento in cui, per il tramite del ragionamento logico, si riduce tutto il concreto (ovvero l'esperienza, la realtà, la storia) sotto un concetto (ovvero quello di società), questo «si personalizza» e «diviene subietto del diritto»⁶⁴. Nasce così lo Stato come concetto puro, che, in quanto soggetto, ha «volontà attività e persona» ed «origina il diritto pubblico»⁶⁵. Lo Stato scaturisce dal con-

bito un elemento che può e non può stare nel concreto da definire: il concetto sarebbe allora non universale, ma generale».

⁶⁰ Va qui rammentato che, in ossequio all'idea di Benedetto Croce, anche il “primitivo” Capograssi riteneva che «il diritto sorg[esse] dall'attività economica dello spirito, di cui esso è la sistemazione e la regolazione logica» (ivi, 246). In una recensione del 1913 alla traduzione italiana della *Filosofia del diritto* di Hegel affermò, tuttavia, che «la riduzione crociana del diritto (attività giuridica) all'economia non soddisfa» (G. CAPOGRASSI, *Recensione*, in *Rassegna contemporanea*, 1913, p. 857, ora in ID., *Opere*, Vol. VI, Milano, 1959, p. 136). Per una critica alla riduzione crociana del diritto all'economia vedasi, ad es., F. LOPEZ DE OÑATE, *Compendio di filosofia del diritto*, Milano, 1944, pp. 86 ss. Qui l'A., dopo aver esposto la posizione del Croce, secondo il quale «ogni relazione di giuridicità è fundamentalmente espressa dalla relazione tra due soggetti, la quale nasce e si instaura come rapporto di reciproca utilità» (e infatti «per il Croce la forma della giuridicità è la contrattualità»), giunge ad affermare che «una simile concezione elimina proprio la specificità del diritto», in quanto «la relazione che si instaura nel rapporto giuridico non è una relazione di fatto, ossia non risulta semplicemente dalla direzione della volontà verso una cosa (...). Si tratta invece di una relazione tra volontà (...). Le due volontà devono incontrarsi proprio come volontà e legarsi reciprocamente non in quanto ciascuna conquista l'altra, come oggetto del proprio desiderio, ma in quanto ciascuna collabora con l'altra, vuole con l'altra l'ordine di un certo rapporto. Il contenuto economico del contratto è lo scambio delle utilità, mentre il suo contenuto giuridico è proprio l'incontro, l'unione, l'accordo delle volontà». In generale, sui rapporti tra Capograssi e l'idealismo, v. G. ZACCARIA, *Esperienza giuridica, dialettica e storia in Giuseppe Capograssi: contributo allo studio del rapporto tra Capograssi e l'idealismo*, Padova, 1976.

⁶¹ G. CAPOGRASSI, *Lo Stato e la storia*, cit., p. 281.

⁶² *Ibidem*.

⁶³ *Ibidem*.

⁶⁴ *Ibidem*.

⁶⁵ *Ibidem*.

chetto di società e nasce assieme al diritto, poiché «nel suo concetto è già il diritto (...): è il subietto che ha in sé l'esigenza del diritto, perché nella sua creazione logica il diritto si integra, diviene veramente diritto in quanto personalizza se stesso»⁶⁶.

L'approccio seguito da Capograssi nella tesi di laurea subì un radicale mutamento negli anni immediatamente successivi alla conclusione degli studi universitari. Almeno due furono i fattori che determinarono tale rovesciamento di prospettiva: lo scoppio del Primo conflitto mondiale e la convinta conversione al cristianesimo⁶⁷. Impossibile, per mere ragioni temporali, un confronto con l'istituzionalismo romaniano, che proprio in quegli anni avrebbe acquisito i suoi contorni definitivi⁶⁸. L'esito delle "nuove" riflessioni, condizionate dalla fede, dalla guerra, ma anche dalla lettura di Vico, Rosmini e San Paolo è il *Saggio sullo Stato* (1918), sistemazione (ma, se si vuole, profonda rimediazio-

⁶⁶ Ivi, p. 282.

⁶⁷ Di vera e propria conversione si parla in F. MERCADANTE, *Introduzione*, cit., p. xxiv: «(...) nel corso del 1918, per un suo fatto di coscienza, ciò che prima era nero diventa bianco e ciò che prima era bianco diventa nero: una conversione, per dare alla cosa il suo nome più semplice e vero». Ruolo centrale nel processo di conversione di Capograssi ebbero, da un lato, la lettura dell'*Epistolario ascetico* di Rosmini (cfr. M. D'ADDIO, *Giuseppe Capograssi*, cit., pp. 21-22); dall'altro lato, l'incontro con Giulia Ravaglia (cfr. G. LOMBARDI, *Dall'ombra della morte alla luce della speranza. La crisi spirituale di Capograssi ricostruita attraverso i "Pensieri a Giulia"*, in F. MERCADANTE (a cura di), *Due convegni su Giuseppe Capograssi (Roma-Sulmona, 1986)*, Milano, 1990).

⁶⁸ Tuttavia, il giurista abruzzese, seppur tardivamente, ebbe comunque modo di confrontarsi con gli esiti della speculazione romaniana. Nel 1936, ovvero quando ormai le teorie esposte ne *L'ordinamento giuridico* poterono dirsi sedimentate e definitivamente acquisite alla scienza giuridica, Capograssi diede alle stampe la prima edizione del saggio dal titolo *Alcune osservazioni sopra la molteplicità degli ordinamenti giuridici*, apparso sulla rivista *Studi sassaresi*, poi ampliato e ripubblicato sulla *Rivista internazionale di Filosofia del diritto*. Vedasi a tal proposito D.M. CANANZI, *La molteplicità degli ordinamenti giuridici nella riflessione di Giuseppe Capograssi*, in G. BARTOLI (a cura di), *I Filosofi del diritto alla "Sapienza" tra le due Guerre. Atti del convegno internazionale. Roma, 21 e 22 ottobre 2014*, Roma, 2017, p. 275. V. anche sul punto M. GALIZIA, *Esperienza giuridica libertà Costituzione. Ricordi di Giuseppe Capograssi, maestro di diritto e di cattolicesimo liberale*, in *Il Politico*, 3/2003, p. 406: «Capograssi vuole legarsi all'insegnamento di Santi Romano, un maestro che ammira, ma andando oltre il disegno di Santi Romano, ravvivandolo, superando il suo schematicismo, la sua rigida compattezza, mirando a risalire, tramite una più avvertita consapevolezza del sociale, allo sviluppo stesso dell'azione degli individui, azione degli individui che, nella visuale di Capograssi, rappresenta il cuore dell'esperienza giuridica anche a livello costituzionale».

ne)⁶⁹ delle considerazioni contenute ne *Lo Stato e la storia*. A meno di dieci anni dalla discussione della tesi, Capograssi percepì che la ricerca della purezza logica del sistema, del concetto ai danni del fatto, si poneva in contrasto con la realtà dello Stato postbellico⁷⁰: un «povero gigante scoronato»⁷¹ che «si rallenta, si screpola e cade»⁷², un soggetto che vedeva sottrarsi la sovranità non più solo “dall’interno”, ma anche “dall’esterno”⁷³. Dinanzi alle macerie dello Stato, occorreva dismettere i panni del rigoroso giuspubblicista devoto alla logica e al sistema e indossare quelli del filosofo dell’esperienza comune, capace di cogliere «l’innumerabile variare e fluire del reale»⁷⁴; in altre parole, bisognava ormai «giustificare lo Stato non nel suo concetto, ben s’intende, ma nella sua vita, cioè di giustificare la storia»⁷⁵. Fu, quello del Capogras-

⁶⁹ Infatti, come notato anche da S. ACCARDO, *Individuo società Stato in Giuseppe Capograssi*, Milano, 1993, p. 11: «Anche soltanto il semplice confronto tra questo indice e quello della tesi di laurea consente di riconoscere che in entrambi i testi è presente sostanzialmente il medesimo materiale, ma insieme di vederlo proiettato in una prospettiva e con uno sviluppo diversi».

⁷⁰ G. CAPOGRASSI, *Saggio sullo Stato* (1918), ora in Id., *Opere*, Vol. I, Milano, 1959, p. 9: «Il problema dello Stato è dunque un problema nuovo. Di ciò non si è accorta la filosofia degli addottrinati. Discosta dal reale essa è tutta intenta a ripetere il giuoco solitario, di catalogare, comparare, disporre in fila e riunire quelle quattro o cinque soluzioni che nella sua vecchia posizione, il problema aveva avuto. Presa dal giuoco essa si esaurisce a cercare la causa dello Stato ora nel contratto, ora nell’istinto, ora nell’esigenza di raggiungere certi fini, ora nel comando di Dio, ora nel rapporto giuridico: insomma in una necessità che pur pretendendo di determinare il reale, rimane sempre immobile». Vedasi anche ivi, 81: «Coloro che pongono o l’idea alta sul reale, o la forma staccata dal contenuto, dovrebbero, sulle orme dunque di questa logica imperiosa, abbandonare il reale alla sua sorte, assistendo con la indifferenza del monaco, che ha fatto tutte le rinunzie, ai movimenti e ai mutamenti della vita. Ma ciò non succede. Sopra la logica, prevale la vita; e l’esigenza di conoscere il reale, ineliminabile da ogni problema di cultura, e inestinguibile pur in mezzo alle astrazioni più possenti, rinasce anche in quelle dottrine e le sconquassa col metterle dinnanzi alla dura necessità di scegliere tra rispettare le proprie premesse e cancellare la storia, o contraddire le proprie premesse, e salvare la storia. *Tertium non datur*».

⁷¹ Ivi, p. 5.

⁷² Ivi, p. 16.

⁷³ Come si legge in U. POMARICI, *L’individuo oltre lo Stato. La filosofia del diritto di Giuseppe Capograssi*, Napoli, 1996, p. 64, «Capograssi parte da una constatazione: la forma moderna dello Stato, così come è giunta alle soglie del nostro secolo, è in crisi radicale. Esso non rappresenta più l’istituzione indiscutibile, ‘degn’ di obbedienza assoluta, esso viene invece discusso, ‘disputato’».

⁷⁴ G. CAPOGRASSI, *Saggio sullo Stato*, cit., p. 9.

⁷⁵ Ivi, p. 8.

si maturo, un «originale e singolare ‘storicismo’ di marca vichiana in grado di accogliere anche le sue istanze religiose»⁷⁶. Non per nulla, nell’idea del filosofo sulmonese, era la Chiesa a venire «di fronte allo Stato ad affermare la ragione profonda di Dio»⁷⁷ e ad avviare, così, la «rivoluzione cristiana»⁷⁸ che avrebbe condotto al superamento (*recte*: alla fine) dello Stato⁷⁹ e all’avvento di una *civitas magna*⁸⁰, retta dal principio supremo di carità, che è «perfetta giustizia»⁸¹.

4. Segue: Echi orlandiani nell’esordio del giurista abruzzese

La vicinanza di Capograssi ad Orlando, che per taluni è stata vera e propria «devozione»⁸², si evince innanzitutto dalla produzione scientifica del giurista abruzzese. L’articolo *Il ritorno di Silvio Spaventa*, apparso sulla *Rassegna Contemporanea* dell’8-9 settembre 1914, già reca accanto al titolo un occhiello che recita «a Vittorio Emanuele Orlando»⁸³. Il *Saggio sullo Stato* si apre invece con una lunga, ragionata dedica al maestro⁸⁴; dedica che tradisce la volontà di esplicitare, innanzitutto al

⁷⁶ Così F. TESSITORE, *L’origine della concezione capograssiana*, cit., p. 352. Per un’analisi dei rapporti tra Capograssi e lo storicismo, vedasi ID., *Capograssi nello storicismo*, in ID., *Contributi*, cit., p. 267 ss.

⁷⁷ G. CAPOGRASSI, *Saggio sullo Stato*, cit., p. 6.

⁷⁸ Ivi, pp. 120 ss.: «Di fronte a questo mondo in decomposizione, straziato dal peccato e distrutto dalla morte, il Cristianesimo viene ad affermare la necessità di Dio. (...) La Rivoluzione cristiana attacca [lo Stato] rovesciando tutte le idee da cui la sua idea nasceva e mutando attorno ad esso interamente l’anima degli uomini».

⁷⁹ Ivi, 139. Lo spirito trova «nella fine dello Stato la sua salvezza e la purificazione del mondo umano». Cfr. U. POMARICI, *op. cit.*, 9: «La meditazione di Capograssi situa lo Stato come un passaggio che, proprio in quanto tale, apre, deve aprire ad un’altra dimensione, che lo trascenda essenzialmente».

⁸⁰ Ivi, 141: «Nasce una città nuova, la città vera nella quale tutto, giustizia moralità ordine, si attua e si celebra. (...) È certo che l’articolarsi di questa *civitas magna* che unifica tutte le diversità degli uomini e delle genti attorno all’unico Dio, *omnibus aequus*, è il più grande fatto e la verità della storia».

⁸¹ Ivi, 143: «La carità è la grande virtù che l’antichità ignorava e San Paolo ha scoperta e rivelata all’uomo ignaro come la forza più essenziale della sua umanità. Essa è la magica costruttrice della nuova città ideale».

⁸² Così ebbe ad esprimersi M. GALIZIA, *Esperienza giuridica*, cit., 387.

⁸³ G. CAPOGRASSI, *Il ritorno di Silvio Spaventa* (1914), ora in ID., *Opere*, Vol. VI, Milano, 1959, p. 11.

⁸⁴ G. CAPOGRASSI, *Saggio sullo Stato*, cit., p. 2: «Maestro, permetta che io le offra questo piccolo libro. Esso si presenta senza pretese: contiene niente altro che alcune

suo mentore, l’adesione ad un peculiare storicismo, il quale corrisponde, come in parte già evidenziato, ad una rimediazione del “problema di Orlando” per eccellenza, ovvero l’«eterno problema della realtà». Si può dire che la produzione scientifica di Capograssi si apre e si chiude “con Orlando”, giacché tra gli ultimi scritti del filosofo sulmonese figura il già citato saggio dal titolo *Il problema di V.E. Orlando*, apparso sulla *Rivista italiana per le scienze giuridiche* nel 1953, ovvero ad appena un anno dalla scomparsa del caposcuola palermitano. Nel lungo contributo, volto a ricostruire la figura ed il pensiero dell’insigne giurista, il sessantenne Capograssi prende di nuovo le mosse dalla produzione orlandiana del 1910 per mettere in luce la tensione che ha caratterizzato l’intero itinerario scientifico del maestro, ovvero la ricerca della «soluzione del problema pratico del rapporto dello Stato col diritto»⁸⁵; ricerca condotta, a differenza di quanto fece il discepolo Santi Romano⁸⁶, rifuggendo dal «lavoro tranquillo delle concettualizzazioni»⁸⁷. Al di là di quanto possa emergere dagli scritti dati alle stampe, la devozione di Capograssi per il suo mentore è altresì testimoniata dalla (purtroppo esigua) corrispondenza che i due ebbero modo di intrattenere, in special modo tra gli anni ’40 e ’50⁸⁸. Non va taciuto, peraltro, un dato non secondario: fu proprio Orlando a “facilitare” l’avvio dell’attività pubblicistica – e, con essa, della (non facile) carriera accademica – del giurista sulmonese, intercedendo a suo favore, nei cruciali anni che vanno dal 1913 al 1919, con il fondatore e direttore della *Rassegna contemporanea* Giovanni Antonio Colonna di Cesarò⁸⁹.

riflessioni sopra lo Stato, non sullo Stato che la scienza vede, ma sullo Stato che la scienza sottintende. Più che raccogliere la verità cartacea del libro, cerca di meditare la esperienza dello spirito, nella quale trova alla fine vivo e in atto l’aperto mondo della storia. E poiché Ella, che dalla nuda cerchia del sistema con energia ha sempre esclusa la storia, è insieme colui che con più inquieto e tormentato amore ha sempre sentito vivente e ardente in ogni momento e in ogni elemento della scienza, l’eterno problema della realtà, al suo caro e insigne nome voglio che queste semplici pagine, che ricercano nella realtà la verità dello Stato, siano sinceramente dedicate».

⁸⁵ G. CAPOGRASSI, *Il problema di V.E. Orlando*, cit., p. 370.

⁸⁶ Definito «un tipo umano così totalmente diverso da lui» (ivi, p. 380).

⁸⁷ *Ibidem*.

⁸⁸ Sulla quale v. M. D’ADDIO, *Giuseppe Capograssi*, cit., p. 191, nt. 17: «Nell’Archivio V.E. Orlando, conservato nell’Archivio Centrale dello Stato, si sono rinvenute poche testimonianze dei rapporti tra Capograssi ed Orlando e tutte comprese negli ultimi anni fra il 1945 e il 1952».

⁸⁹ Cfr. ivi, p. 12.

Per quanto concerne l'influenza che la riflessione orlandiana su Stato, diritto e società ha avuto sull'aurorale elaborazione che Capograssi pose all'attenzione della commissione di laurea, va innanzitutto messa in luce una indubbia affinità tra il maestro e il giovane allievo con riguardo allo scopo dell'indagine: obiettivo di entrambi è «concettualizzare l'idea di Stato e di diritto per riconoscere dell'uno e dell'altro la scientificità»⁹⁰. Capograssi era però convinto «che quell'esigenza potesse trovare una giustificazione nell'ambito della filosofia crociana»⁹¹. Nell'intento di edificare un sistema "puro", ovvero dal quale fosse escluso ogni elemento di realtà, Capograssi si dimostrò ancor più radicale di Orlando, che non per nulla mai nascose la sua adesione alla Scuola storica del diritto e sempre tentò di comprendere «la complessità dinamica dello Stato» tenendo presente «l'intero quadro delle "varie forze che agiscono sulla convivenza politica"»⁹². Capograssi, invece, almeno nei primissimi anni della sua speculazione, ritenne che fosse necessaria una totale e radicale eliminazione della realtà dal sistema.

Al netto di talune divergenze metodologiche, si riscontra una chiara affinità in relazione al momento della genesi logica dello Stato e del

⁹⁰ F. TESSITORE, *L'origine della concezione capograssiana*, cit., p. 346. L'A. afferma che proprio «in ciò egli si mostrava allievo di Vittorio Emanuele Orlando».

⁹¹ M. D'ADDIO, *Presentazione*, cit., p. xiii.

⁹² G. CAPOGRASSI, *Il problema di V.E. Orlando*, cit., p. 360. L'approccio metodologico orlandiano è stato efficacemente definito «normativismo aperto alla prospettiva storica» da M. GALIZIA, *Profili storico-comparativi della scienza del diritto costituzionale*, in *Archivio giuridico "Filippo Serafini"*, fasc. CLXIV, 1963, p. 87. Rileva una contraddizione nel metodo orlandiano O. PFERSMANN, *Vittorio Emanuele Orlando e le origini del sincretismo metodologico nella giuspubblicistica*, in *Diritto pubblico*, 1/2021, p. 271: «La contraddizione principale della teoria orlandiana consiste nell'affermazione simultanea di una impostazione fattuale e realista del diritto e di un'altra che, al contrario, punta sul suo aspetto normativo e sanzionato». Il metodo orlandiano è pertanto definito dall'A. un «normativismo confuso e residuale». Vedasi anche la risposta a Pfersmann di M. MASSA, *Vittorio Emanuele Orlando e la ricerca di una prospettiva storicista sul diritto pubblico*, in *Diritto pubblico*, 1/2021, pp. 288 ss., ove l'A. ritiene che la riflessione orlandiana possa essere piuttosto considerata «espressione della convinzione di un dualismo, una distinzione polarizzata ma non dicotomica, non una opposizione o separazione, tra teoria e pratica, diritto e politica, popolo e Stato, secondo una tradizione tipicamente italiana». Questo perché Orlando, ma anche Romano e successivamente Mortati, indaga «al di là, anzi alle fondamenta del diritto positivo; (...) su di un terreno che non è puramente normativo, ma storico e sociale»; nondimeno, egli cerca «di riportare nel campo del diritto i risultati che [crede] di trovare, ricostruendoli come categorie giuridiche, anzi come categorie giuridiche fondamentali».

diritto: in entrambi i modelli, essi sorgono contestualmente. Diverse, però, le ragioni alla base di tale parallelismo. In Orlando, esso si giustifica in ragione della necessità per il diritto di vedere garantita la propria forza esteriore dallo Stato. In Capograssi, invece, la nascita contestuale si giustifica con riferimento alla personalità dello Stato, che, in quanto subietto, ha «volontà attività e persona» e non può che manifestare tali caratteri per il tramite del diritto: «posto esso, è posto il diritto»⁹³.

Talune assonanze si registrano anche con riguardo alla definizione di società: per Orlando, questa è rappresentata dall’insieme dei rapporti che gli individui sono naturalmente e spontaneamente indotti ad instaurare per il «soddisfacimento degli umani bisogni»⁹⁴; tali rapporti, se non si intende cadere nel *bellum omnium contra omnes*, devono necessariamente essere regolati giuridicamente. In modo simile – ma certo non uguale – per il “primissimo” Capograssi la società è rappresentata dall’insieme delle volontà dei singoli, aventi per oggetto l’individuale, ovvero l’utile. Ciò si evince dall’*iter* logico che conduce alla concettualizzazione dello Stato: tale processo, infatti, passa dapprima attraverso l’elaborazione del concetto di società, che avviene quando si pone “sotto la scure del ragionamento” la «concreta attività economica dello spirito»⁹⁵, che nel sistema crociano è propriamente atto volitivo utilitario. Pertanto, minimo comun denominatore dell’idea di società per Orlando e Capograssi è l’utile perseguito dai consociati.

Infine, se per Capograssi il concetto dello Stato corrisponde all’«elaborazione giuridica del concetto di società», tale nozione sembrerebbe non distanziarsi eccessivamente da quella orlandiana, giacché in quest’ultimo modello lo Stato ha la specifica funzione di garantire i rapporti giuridici che sorgono tra gli individui.

5. Conclusioni

Il pensiero di Giuseppe Capograssi è stato spesso definito asistemico⁹⁶. In effetti, emerge dalla produzione scientifica del filosofo

⁹³ G. CAPOGRASSI, *Lo Stato e la storia*, cit., pp. 281-282.

⁹⁴ V.E. ORLANDO, *Le teorie fondamentali*, p. 11.

⁹⁵ G. CAPOGRASSI, *Lo Stato e la storia*, loc. ult. cit.

⁹⁶ Al punto tale che taluni colleghi non esitarono a formulare giudizi trancianti e ingenerosi. Vedasi, ad esempio, quanto si ricorda in F. D’AGOSTINO, *La filosofia del diritto in Italia negli ultimi settanta anni*, in *Cosmopolis. Rivista di Filosofia e Teoria*

abruzzese una certa «ripulsa di schemi», una «manifesta insofferenza di formule»⁹⁷ che colloca il suo approccio agli antipodi di quelle metodologie «*latu sensu* formaliste e positiviste» della scuola giuspubblicistica italiana, sempre tesa a «guadagnare una visione ‘pura’ delle categorie giuridiche, non contaminata da elementi eterogenei, filosofici, storici, economici, ideologici»⁹⁸. Questa specificità, che si rinviene già a partire dal *Saggio sullo Stato*, trova la sua ragione nell’obiettivo centrale dell’itinerario filosofico di Capograssi, ovvero quello di riuscire ad «abbracciare nell’insieme tutta quanta l’esperienza giuridica»⁹⁹.

Se l’asistematicità è la cifra caratteristica del pensiero capograssiano “maturo”¹⁰⁰, non si può dire lo stesso con riguardo alle riflessioni degli

politica, 2/2019, p. 2: «Un temperamento come quello di Giovanni Tarello (il fondatore della scuola genovese di filosofia del diritto) non trovava difficoltà a denigrare come *fumisterie* le speculazioni capograssiane, invitando in tal modo molti giovani studiosi di filosofia del diritto a non leggerlo nemmeno (ma è un fatto che chiunque abbia ascoltato o letto Capograssi – anche laici come Norberto Bobbio o Vittorio Frosini – ne percepirono la sublimità spirituale)». A proposito dell’asistematicità del pensiero capograssiano, vedasi V. FROSINI, *Saggi su Kelsen e Capograssi. Due interpretazioni del diritto*, Milano, 1988, p. 75. L’A., pur consapevole di essere di fronte ad un pensiero dalla natura «fluida, musicale», che sfugge alle classificazioni, ritiene sia possibile «scoprire la legge che regola la sua intima armonia, (...) ricostruirne dall’interno la struttura organica, (...) mettere in evidenza il contrapposto armonico, che fa di quest’opera di pensiero una composizione complessa e affascinosa come una delle fughe di Bach». Pertanto, Frosini non depono tanto per l’asistematicità del sistema di pensiero capograssiano, quanto per una sistematicità “tutta sua”.

⁹⁷ *Ibidem*.

⁹⁸ P.G. GRASSO, *Capograssi e gli studi di Diritto costituzionale*, in *Il Politico*, 1/1987, p. 6.

⁹⁹ *Ibidem*.

¹⁰⁰ Caratteristica che, peraltro, ebbe quasi certamente un peso in sede concorsuale, quando Capograssi decise di partecipare al concorso per la cattedra di Diritto costituzionale, bandito nel 1922 dall’Università di Macerata, presentando il *Saggio sullo Stato* (1918), le *Riflessioni sull’autorità e la sua crisi* (1921) e *La nuova democrazia diretta* (1922). Nel giudizio della commissione, composta dai professori Gaetano Mosca, Santi Romano, Vincenzo Miceli, Donato Donati e Gaetano Arangio Ruiz, si legge quanto segue: «I lavori di questo candidato, se si prescinde da alcune brevi note giurisprudenziali, non concernono il diritto costituzionale, e neanche il diritto, malgrado che dal titolo possa apparire altrimenti. La mente sua è speculativa, le sue indagini sono specialmente filosofiche». Sul concorso del 1922, v. ampiamente M. D’ADDIO, *Giuseppe Capograssi*, cit., pp. 54-55, nonché G. MUCCI, R. PACIOCCA, *La biografia di Giuseppe Capograssi*, cit., pp. 27-28. L’asistematicità del pensiero di Capograssi determinò, in definitiva, quella che è stata definita l’«inefficacia teoretica [del suo] insegnamento negli studi di diritto costituzionale» (così P.G. GRASSO, *op. cit.*, p. 5) e, più in generale,

esordi e, in particolare, a quelle svolte nella tesi di laurea. Queste, come si è avuto modo di vedere, sono tutte votate alla sistematicità: Capograssi ritiene necessaria l'esclusione della storia dal sistema, giacché le scienze giuridiche, per essere davvero tali, devono ridursi a schemi di concetti logicamente connessi, privi di qualsiasi contatto con la realtà empirica. L'esigenza, avvertita dal giurista abruzzese, di pervenire alla costruzione di un «sistema del diritto pubblico»¹⁰¹ è certamente “figlia” della sua frequentazione accademica con Vittorio Emanuele Orlando, che sin dalla prolusione modenese del 1885 aveva portato avanti la “battaglia” per una ricostruzione strettamente giuridica del diritto pubblico, ponendo le fondamenta di quella che è stata poi universalmente riconosciuta come la scuola giuspubblicistica italiana. L'influenza che il pensiero orlandiano ebbe sulle primissime elaborazioni dello studente sulmonese emerge con forza anche dalla lettura delle pagine finali dell'elaborato discusso da quest'ultimo nella sede universitaria romana il 27 novembre 1911. Lo Stato e il diritto, proprio come in Orlando, sorgono nello stesso momento, benché la simultaneità, in Capograssi, sia connessa alla personalità dello Stato, che «ha in sé l'esigenza del diritto»¹⁰². Il concetto di Stato, anche qui con chiare assonanze orlandiane, origina da quello di società: una società “concreta”, fatta di atti volitivi utilitari, che può essere concettualizzata solo per il tramite dell'attività logica.

Manca, nel primitivo Capograssi, quell'«eterno problema della realtà»¹⁰³ (che, invece, è stato il cruccio di Orlando)¹⁰⁴, perché della realtà bisognava semplicemente disfarsi, a tutto beneficio del sistema.

l'«immeritato destino dell'opera capograssiana» (così C. VASALE, *Società e Stato nel pensiero di Giuseppe Capograssi*, Roma, 1972, p. 41).

¹⁰¹ G. CAPOGRASSI, *Lo Stato e la storia*, cit., p. 283.

¹⁰² Ivi, p. 282.

¹⁰³ G. CAPOGRASSI, *Saggio sullo Stato*, cit., p. 2.

¹⁰⁴ Come ben evidenziato anche da V. CRISAFULLI, *Significato dell'opera giuridica di Vittorio Emanuele Orlando*, in *Annali triestini*, 1953, 22 ss., ove l'A. fa riferimento al «senso del concreto» del caposcuola siciliano, che corrisponde ad una «naturale tendenza sanamente realistica. Orlando non ha mai dimenticato che il diritto è fatto dagli uomini, nasce da bisogni e interessi umani, e serve agli uomini come strumento della loro vita associata». Vedasi similmente anche P. CALAMANDREI, *Orlando avvocato*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1953, p. 15: «(...) un grande giurista, ma non un puro logico. Per lui i problemi giuridici erano sempre problemi storici: non era un arido sillogizzatore, un freddo costruttore di architetture astratte: a riscaldare la sua indagine giuridica c'era sempre il senso della realtà sociale ed umana».

Storia e realtà, tuttavia, sarebbero di lì a poco tornate a mettere in crisi – questa volta definitivamente – il sistema elaborato dal giurista peligno, il quale al “terreno sicuro” delle concettualizzazioni preferì quello, ben più instabile, della vita, dell’azione, dell’esperienza giuridica. Per concludere, si può dire che Capograssi fu orlandiano sia prima che dopo la “conversione” del 1918, ma per motivi affatto diversi: nell’un caso, perché teso ad escludere la realtà dal diritto; nell’altro caso, perché teso a recuperare la realtà al diritto¹⁰⁵.

* * *

ABSTRACT

ITA

Giuseppe Capograssi è considerato tra i maggiori filosofi del diritto italiani del Novecento. Allievo di Vittorio Emanuele Orlando, fondatore della Scuola italiana del diritto pubblico, il giovane abruzzese fu tra i giuristi che si cimentarono con il complesso tema della “crisi” dello Stato all’alba del Primo conflitto mondiale. Fu l’ascolto della prolusione orlandiana del 1910 su *Lo Stato e la realtà* ad indurre Capograssi a scrivere una tesi di laurea sul rapporto tra lo Stato e la storia. Il denso elaborato, di circa cento pagine, è tutto ispirato alla *Filosofia della pratica* di Croce, ma presenta chiari “echi” orlandiani. Prendendo le mosse dall’analisi dei rapporti tra Stato, diritto e società negli scritti di Orlando, il contributo intende mettere in luce i “punti di contatto” tra l’elaborazione del caposcuola siciliano e l’aurorale riflessione capograssiana, destinata a mutare profondamente con la pubblicazione del *Saggio sullo Stato* nel 1918.

EN

Giuseppe Capograssi is one of the most prominent 20th-century Italian philosophers of law. Student of Vittorio Emanuele Orlando, founder of the Italian school of public law, the young legal scholar was among those who engaged with the complex topic of the “crisis” of the State at the dawn of the First World War. The inaugural lecture on *State and reality* that Orlando held

¹⁰⁵ Circa quest’ultimo aspetto, vi è chi ritiene che sia stato Capograssi ad “influenzare” Orlando (giacché fu il giurista sulmonese a “suggerirgli” di «integrare sistema e esperienza») e non viceversa. Così M. MASSA, *op. cit.*, p. 293.

in 1910 led Capograssi to write a dissertation on the relationship between State and history. In the dense text, which is about one hundred pages long and is inspired by Croce's *Philosophy of the Practical*, echoes of Orlando's theories are clearly present. Starting from an analysis concerning the relationship between State, law and society in the writings of Orlando, the paper aims to highlight the points of contact between the thought of the Sicilian professor and Capograssi's auroral reflection, which would have later radically changed with the publication in 1918 of the *Essay on the State*.



Costituzionalismo.it

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)